

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 1

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 aprile al 5 agosto 1992)

INDICE

DANIELI: sulla necessità di istituire a Verona un centro per i trapianti di cuore (4-00546) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	Pag. 3	ROCCHI: sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali (4-00319) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	Pag. 8
MANFROI, TABLADINI: sui provvedimenti che si intende adottare per scongiurare il pericolo rappresentato dalla frana del Tesina nel comune di Chies d'Alpago (Belluno) (4-00091) (risp. CAPRIA, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	3	ROCCHI ed altri: sulla probabile pericolosità del vaccino trivalente antidifterico-antitetanico-antipertossico (4-00092) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	9
MINUCCI Daria: sui provvedimenti che si intende adottare per scongiurare il pericolo rappresentato dalla frana del Tesina nel comune di Chies d'Alpago (Belluno) (4-00079) (risp. CAPRIA, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	4	RONZANI: sul movimento franoso nell'abitato di Funes (Belluno) (4-00065) (risp. CAPRIA, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>)	4
PROCACCI, ROCCHI: sui lavori di risanamento delle strutture per la macellazione (4-00276) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	6	SERENA: sui servizi di assistenza ai malati in fase terminale (4-00274) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	12
		SIGNORELLI, TURINI: sulla gestione della USL n. 29 di Manciano (Grosseto) (4-00134) (risp. AZZOLINI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	13
		VISIBELLI: sui disservizi nel recapito della corrispondenza presso l'ufficio postale di Bisceglie (Bari) (4-00039) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	14

DANIELI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la pratica chirurgica ha ormai consolidato la tecnica dell'intervento di trapianto cardiaco come soluzione a gravissime cardiopatie;

che la città di Verona possiede una struttura ospedaliera di prim'ordine con caratteristiche di alta affidabilità per l'esecuzione di questo tipo di intervento;

che Verona possiede, altresì, una tradizione riconosciuta nel campo dei trapianti d'organo essendo stata sede del primo trapianto avvenuto in Italia (rene);

che Verona è la città al primo posto nel Veneto per numero di donazioni d'organo,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo a Verona non sia stato istituito finora un centro di trapianti di cuore e se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi perchè ciò avvenga al più presto.

(4-00546)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - In merito a quanto prospettato con l'atto parlamentare summenzionato sulla mancata attivazione, nel polo ospedaliero di Verona, di un «centro di trapianti cardiaci», deve rilevarsi che l'istanza in materia inviata a questo Ministero dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona è di data assai recente ed è pervenuta alla competente Direzione generale degli ospedali di questo Ministero soltanto l'11 luglio 1992.

Ovviamente, la conseguente istruttoria tecnico-amministrativa dovrà conformarsi all'*iter*, comprensibilmente complesso e rigoroso, in materia, previsto dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.

A conclusione di tale istruttoria, ove risultino sussistere tutti i prescritti requisiti e le condizioni di legge, suffragati anche dal necessario parere dell'Istituto superiore di sanità, il relativo procedimento potrà auspicabilmente concludersi in modo favorevole, così consentendo anche alla città di Verona di disporre dell'atteso «centro di trapianti cardiaci».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

AZZOLINI

(31 luglio 1992)

MANFROI, TABLADINI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che per la frana del Tesina in comune di Chies d'Alpago (Belluno), nonostante le univoche indicazioni dei tecnici e delle autorità

competenti, non si è ritenuto di dover dichiarare lo stato di calamità naturale;

che non è più tollerabile il protervo ripetersi di comportamenti discriminanti da parte dell'autorità governativa centrale fra le regioni del Nord e quelle del Sud;

che la zona in questione dista pochissimi chilometri dalla località Vajont, dove un analogo movimento franoso, per l'imperizia dei tecnici e l'irresponsabilità dei politici, ha determinato l'immane catastrofe che tutti ricordano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il motivo della non concessione dello stato di calamità naturale ex legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della disparità di trattamento tra questa colata cosiddetta di «magma freddo» che pare meriti minore interessamento rispetto ad analoghe colate di «magma caldo»;

quale provvedimento si intenda assumere per eliminare questo grave ed imminente pericolo per le popolazioni e per risarcire i danni patiti e patendi dalle stesse.

(4-00091)

(22 maggio 1992)

MINUCCI Daria. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per conoscere:

quali iniziative s'intendano con urgenza adottare, di concerto con la regione del Veneto e con gli enti locali interessati, in relazione al fenomeno franoso noto come frana del Tesina in Comune di Chies d'Alpago (Belluno), fenomeno franoso che comporta grave pericolo per l'abitato di Funes;

in particolare, se non si ritenga di riconoscere per tale evento il carattere di calamità naturale con la relativa adozione dei provvedimenti conseguenti.

(4-00079)

(7 maggio 1992)

RONZANI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere in relazione alla situazione creatasi nell'abitato di Funes, in provincia di Belluno, a causa del continuo avanzare del movimento franoso.

In particolare, si chiede quali provvedimenti siano stati presi per tutelare gli abitanti qualora dovessero essere costretti ad abbandonare definitivamente le loro abitazioni, e se non si ritenga opportuno o doveroso far dichiarare, stante la gravità della situazione, lo stato di calamità naturale.

(4-00065)

(7 maggio 1992)

RISPOSTA. (*) - La prefettura di Belluno, con telegrammi in data 21 e 30 aprile 1992, segnalava a questo Dipartimento l'intensificarsi del movimento franoso denominato «frana del Tessina», che aveva assunto proporzioni tali da minacciare 20 abitazioni della frazione Funes del comune di Chies d'Alpago. La descritta situazione di pericolo aveva reso necessaria l'adozione da parte del sindaco, d'intesa con la prefettura di Belluno, del provvedimento di sgombero precauzionale degli edifici predetti, occupati da 64 persone.

Questo Dipartimento, attesa l'entità del fenomeno ed il pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni, ha convocato la IV sezione idrogeologica della Commissione grandi rischi.

Alla riunione, che ha avuto luogo il giorno 6 maggio 1992, hanno partecipato, oltre ai componenti della predetta sezione, anche il prefetto di Belluno, i rappresentanti della regione Veneto, del comune interessato, del Ministero dei lavori pubblici, nonché esponenti politici locali.

Nel corso della riunione è stata illustrata, dai rappresentanti del Genio civile regionale, anche con ricorso a filmati e diapositive, la situazione in atto, gli scenari evolutivi del fenomeno, gli interventi finora eseguiti e quelli da adottarsi con immediatezza, nonché tutti gli altri da eseguirsi entro medio e lungo termine per pervenire ad una radicale soluzione del problema.

Dalla descrizione fornita è emerso che il dissesto idrogeologico interessa una vasta area del bacino del torrente Tessina, nota, come detto, sotto il nome di «frana del Tessina».

Essa ha avuto inizio nell'ottobre del 1960 e coinvolge un volume di circa 1 milione di metri cubi di terreno.

Il fenomeno, dopo un periodo di alterne vicende di evoluzione e di arresto, ha segnato una vivace ripresa negli ultimi giorni dello scorso mese di aprile minacciando le abitazioni della frazione di Funes.

Nel corso della riunione, protrattasi per tutta la giornata del 6 maggio, la sezione idrogeologica della Commissione grandi rischi ha concordato sulle indicazioni pervenute dai tecnici regionali circa le opere necessarie a fronteggiare la fase di emergenza. In particolare esse consistono nella costruzione di argini a protezione degli abitati di Tarcogna e Lamosano, nel comune di Chies d'Alpago, nella captazione ed allontanamento dal corpo della frana delle acque superficiali, nonché in interventi volti ad assicurare un regolare avanzamento verso valle delle colate vecchie e nuove della frana, e, infine, nella effettuazione di indagini geofisiche e geognostiche per una migliore conoscenza del fenomeno.

La Commissione ha altresì riconosciuto che il fenomeno può essere controllato solo con una organica sistemazione dell'area interessata attraverso interventi a medio e lungo termine, volti sia alla sistemazione del terreno che alla regimazione e alla captazione delle acque nella frana a monte della stessa.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

A seguito di tale riunione, ed in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione grandi rischi, è stata emanata l'ordinanza n. 2262/FPC del 7 maggio 1992 con la quale si dispone la erogazione di un contributo di 3.500 milioni a favore della regione Veneto ad integrazione delle somme dalla stessa erogate e da erogarsi per la esecuzione delle opere da eseguirsi immediatamente e consistenti:

a) nella creazione di un sistema di regimazione delle acque superficiali nelle zone di accumulo (spesa prevista 1.500 milioni);

b) nella esecuzione di opere di presa e allontanamento degli affluenti laterali nella zona dell'accumulo inferiore (spesa prevista 500 milioni);

c) nella esecuzione di opere di captazione delle acque sotterranee principali e relativo allontanamento dal corpo di frana (spesa prevista 500 milioni);

d) nella demolizione del ponte vecchio sul torrente Tessina in località Lamosano e costruzione di una passerella pedonale (spesa prevista 350 milioni);

e) nella costruzione di una arginatura nella destra orografica e rivestimenti del fondo con sistema di fluidificazione in località Lamosano (spesa prevista 1.200 milioni).

Si fa presente, inoltre, che sono stati destinati 400 milioni al CNR per il monitoraggio in tempo reale della frana.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi a medio e lungo termine, con lettera in data 11 maggio 1992 è stata interessata la Presidenza del Consiglio affinché siano impartite le opportune disposizioni per la sollecita convocazione di una riunione con i titolari dei Dicasteri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e con il presidente della regione allo scopo di concordare gli interventi più idonei volti alla soluzione del fenomeno ed in grado di riassicurare la popolazione locale.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
CAPRIA

(16 giugno 1992)

PROCACCI, ROCCHI. - *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - Premesso:

che in Italia esistono circa 8.000 strutture per la macellazione; di queste soltanto il 5 per cento sembra in regola con le normative in materia sotto il profilo igienico-sanitario;

che particolarmente grave è la situazione dei macelli in Italia centrale e meridionale, dove a volte essi sono ospitati in edifici addirittura fatiscenti;

che tale situazione non offre naturalmente garanzie neanche per quanto riguarda il rispetto delle leggi in vigore sulla macellazione, per cui gli animali vengono spesso abbattuti in modi crudeli e del tutto lasciati al caso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti in quale fase si trovino i lavori di risanamento delle predette strutture per giungere all'adeguamento alle normative comunitarie rispetto alle quali l'Italia lo scorso anno aveva chiesto una proroga;

quali controlli, se esistono, vengano effettuati sull'attività dei macelli in relazione alle condizioni degli animali e quali siano i loro esiti.

(4-00276)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - Sul problema segnalato con l'atto parlamentare cui si risponde è necessario premettere che, allo stato attuale, l'attività di macellazione viene svolta nel nostro paese presso strutture autorizzate esclusivamente alla produzione di carni destinate alla commercializzazione nel territorio nazionale ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come pure presso strutture abilitate alla produzione di carni destinate agli scambi intracomunitari o con paesi terzi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, fonte normativa di recepimento della direttiva n. 83/90/CEE sugli scambi di carni fresche.

A tutto il 31 marzo 1991 risultavano in attività 7587 strutture per la macellazione, così suddivise: 1491 macelli pubblici; 1181 stabilimenti privati; 4787 locali di macellazione; di questi, 127 impianti pubblici e privati risultavano autorizzati anche ai fini degli scambi intracomunitari.

Più recentemente, tuttavia, è sopravvenuta la nuova direttiva comunitaria n. 91/497, che, approvata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 29 luglio 1991, ha modificato e riorganizzato la preesistente normativa del settore.

Per effetto di quest'ultima, in attesa di recepimento nell'ordinamento italiano, a far tempo dal 1° gennaio 1993 è prescritto per tutti gli stabilimenti di macellazione, comunque esistenti ed operanti in qualsiasi paese comunitario anche per il solo mercato nazionale, il possesso dei requisiti previsti nei relativi «allegati».

Tali requisiti, tuttavia, possono subire in taluni casi parziali attenuazioni a carattere temporaneo e precisamente deroghe dai punti 1-14 dell'allegato I per gli stabilimenti attivi alla data del 22 agosto 1991, mentre sono ammesse deroghe permanenti per macelli di capacità limitata.

Gli impianti che usufruiscono delle «deroghe» a carattere limitato e temporaneo devono, tuttavia, adeguarsi definitivamente entro il termine ultimo del 31 dicembre 1994.

A questo scopo, con circolare ministeriale 21 ottobre 1991, n. 22, sono state diramate alle regioni, alle province autonome ed alle

associazioni di categoria degli operatori del settore opportune indicazioni tecnico-procedurali per le richieste di avvalersi di dette «deroghe».

Successivamente sono pervenute alla competente Direzione generale dei servizi veterinari di questo ministero circa 2000 istanze di «deroga», la cui istruttoria è in avanzata fase di espletamento.

I dati parziali relativi alle prime 950 istanze di «deroga» (riferibili sia a stabilimenti di macellazione sia ad impianti di sezionamento e di deposito frigoriferi di carni fresche) evidenziano investimenti complessivi pari a 750 miliardi e 832 milioni per il progressivo adeguamento delle vecchie strutture.

Non v'è dubbio che nel momento in cui detta direttiva CEE sarà stata completamente recepita nell'ordinamento nazionale gli stabilimenti sprovvisti di autorizzazione «comunitaria» e non ammessi a fruire di dette «deroghe» ovvero inadempienti rispetto alle condizioni imposte dovranno cessare la propria attività.

Si ricorda, infine, che ogni macello od impianto di lavorazione di carni fresche è ordinariamente soggetto ai sistematici controlli d'istituto da parte del Servizio sanitario nazionale, attraverso il servizio veterinario dell'unità sanitaria territorialmente competente.

Quest'ultimo, anche in base al vecchio «Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni» approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, ed all'inizio citato, ha il potere ed il dovere di vigilare su tutte le fasi della macellazione, ivi compreso l'abbattimento, che deve essere tassativamente effettuato secondo le modalità imposte dalla normativa vigente (legge 2 agosto 1978, n. 439, decreto ministeriale 16 febbraio 1980 e decreto ministeriale 11 giugno 1980) che fissa le metodiche ammesse per lo stordimento degli animali da macello.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(24 luglio 1992)

ROCCHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il 4 marzo 1992 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

che tale decreto prevede, all'articolo 15, la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, almeno ogni 3 anni, di dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali;

che tale decreto prevede, al terzo comma dell'articolo 18, la possibilità da parte del Ministro della sanità di «adottare con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali da esperimenti»;

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda pubblicare entro la fine dell'anno in corso gli elenchi previsti dall'articolo 15;

se non si intenda, ed in che maniera, dare sollecita applicazione al terzo comma dell'articolo 18, specificamente per sperimentazioni come quelle dei cosmetici su cui il Parlamento europeo, nella seduta

plenaria del febbraio 1992, si è già espresso per una abolizione nell'ambito di una specifica direttiva che il nostro paese dovrà recepire.
(4-00319)

(16 giugno 1992)

RISPOSTA. - Come ricordato nell'atto parlamentare cui si risponde, in effetti il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, nell'assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale di una direttiva comunitaria emanata al riguardo, ha inteso tener conto delle istanze e delle aspettative della parte più sensibile della pubblica opinione, abrogando numerose disposizioni della vecchia normativa di cui alla legge 1° maggio 1941, n. 615, divenute inattuali, ed apportando, invece, nuovi principi restrittivi e selettivi di benessere e di protezione animale.

Appare indubbio, tuttavia, che tale nuova disciplina, proprio perchè ha previsto compiti e funzioni in parte nuovi e particolareggiati, debba comportare, per sua stessa natura, un'attuazione graduale nel tempo, sì da permettere agli istituti scientifici nazionali ed universitari di provvedere alla realizzazione dei propri interventi in modo proporzionale e commisurato alle proprie effettive disponibilità logistiche.

Tutto ciò sembra rendere quantomeno problematica l'auspicata pubblicazione, già entro la fine dell'anno, dei «dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali» - di cui all'articolo 15 di detto decreto - riferiti all'intero territorio nazionale.

Sarà, comunque, cura di questo Ministero assicurare il rispetto della cadenza triennale ivi prescritta.

Riguardo, poi, alla possibilità di adottare con decreto ministeriale misure più rigorose di tutela degli animali da esperimento, secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso decreto legislativo, sembra doveroso considerare che un siffatto orientamento non possa prescindere da una completa e corretta valutazione dei dati statistici raccolti ed elaborati nè da un'analisi approfondita dell'effettiva portata e dei risultati delle varie sperimentazioni eseguite, anche per poter risultare in necessaria sintonia, quando adottato, con gli sviluppi tecnologici parallelamente emergenti nel settore per i vari paesi comunitari.

Sembra evidente, perciò, la conclusione che al momento attuale manchino elementi probanti, in particolare sotto il profilo etologico e comportamentale, atti a giustificare una modifica delle condizioni di protezione e di benessere per gli animali fissate nel decreto legislativo n. 116 del 1992.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(31 luglio 1992)

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI, MOLINARI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il 29 aprile 1992 una bambina di 6 mesi, Silvia Valenti, è deceduta a Niscemi (Caltanissetta) dopo essere stata vaccinata il 24

aprile 1992 nel locale ambulatorio dell'Ospedale civile con vaccino trivalente DI-T-PER (difterica, antitetanica, pertossica). La neonata, la sera del 28 aprile, ha accusato difficoltà respiratorie ed è quindi stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale civile di Niscemi dal quale è stata subito trasferita per le sue gravi condizioni all'Ospedale di Caltanissetta, dove poco dopo è spirata;

che il vaccino trivalente DI-T-PER utilizzato è quello prodotto dalla Sclavo di Siena (preparazione 26 febbraio 1992, controllo di Stato 28/VB/8);

che questo non è stato il solo caso di reazione postvaccinale indesiderata. Nei giorni seguenti la morte di Silvia Valenti, nel messinese altri quattro neonati, dopo essere stati sottoposti ad analoga vaccinazione, hanno manifestato sintomi di cianosi e sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente questi casi non hanno avuto esito mortale;

che il vaccino usato per i cinque neonati è lo stesso. L'assessore alla sanità della regione Sicilia, il 30 aprile 1992, in via cautelativa, ne ha vietata la vendita in attesa del risultato delle indagini aperte presso la magistratura di Caltagirone,

gli interroganti chiedono di sapere:

se siano stati fatti controlli e prese iniziative all'interno della Sclavo di Siena per accertare eventuali responsabilità della ditta produttrice del vaccino;

se sia stata distribuita una partita (o una parte di essa) non del tutto sicura per la salute dei bambini e in quali zone d'Italia sia stata distribuita;

se siano state fatte verifiche per appurare se vi siano stati altri casi di neonati che hanno avuto analoghi problemi dopo essere stati vaccinati con lo stesso prodotto nello stesso periodo o in periodi precedenti, in Sicilia e in altre regioni d'Italia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare disposizioni per prevenire simili fatti, stabilendo che i medici accertino l'idoneità dei bambini alla vaccinazione. È infatti opinione comune che un bimbo possa essere sottoposto a vaccinazione purchè sia in buona salute al momento della vaccinazione e non sia portatore di una carenza immunitaria congenita;

per quale motivo, essendo solo la vaccinazione bivalente (difterica-antitetanica) obbligatoria per legge, la maggioranza dei neonati venga sottoposta a vaccinazione trivalente. Qualora questo fosse vero, perchè non si provveda a rifornire gli ambulatori delle Unità sanitarie locali di vaccino trivalente, anzichè bivalente, evitando una chiara speculazione commerciale e soprattutto la conservazione del vaccino da parte dei genitori - con i rischi connessi - e non negli ambulatori, il che offrirebbe maggiori garanzie.

(4-00092)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - In ordine all'atto parlamentare summenzionato si precisa quanto segue.

È utile premettere che presso il competente servizio farmaceutico di questo Ministero, per effetto del decreto ministeriale 28 luglio 1984 (recante le «schede per la farmaco-sorveglianza») è stato costituito, a far tempo dal 1985, un «sistema di farmaco-vigilanza» proprio al fine di ricevere costantemente informazioni tempestive e tecnicamente adeguate sulle reazioni indesiderate (effetti tossici secondari od inattesi) conseguenti o correlabili all'assunzione di qualsiasi specialità medicinale, ivi compresi i vaccini.

In questo senso il fatto segnalato nell'interrogazione era già noto a questo Ministero, che ha subito interessato l'Istituto superiore di sanità per le indispensabili analisi di laboratorio, mentre veniva effettuato un controllo tecnico presso l'officina di produzione della società «Sclavo», a cura di un ricercatore dello stesso istituto e di un funzionario medico di questo Ministero.

Tale controllo si è concluso con esito favorevole all'impresa, poichè è stato possibile appurare che il vaccino - ed in particolare il «lotto» di esso cui appartiene quello somministrato alla bambina - viene prodotto nell'osservanza delle norme tecniche di buona fabbricazione.

L'indagine nell'occasione effettuata ha riguardato anche la distribuzione del «lotto» considerato ed ha permesso di accertare che le relative 174.000 fiale-dosi sono state acquistate in parte da ospedali ed in parte da farmacie.

Si soggiunge che la circolare ministeriale 27 marzo 1991, n. 9 («Norme per l'esecuzione delle vaccinazioni»), era integrata opportunamente da una scheda espressamente concepita per favorire la notificazione di «reazioni indesiderate a vaccino».

Dopo un ulteriore aggiornamento, suggerito dalle esperienze tecnico-pratiche frattanto maturate, tale scheda è stata da ultimo allegata anche alla circolare esplicativa della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sull'indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni.

Poste tali opportune premesse, appare perciò significativo che dall'inizio del corrente anno non risulti pervenuta alla competente Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica di questo Ministero alcuna notificazione di «reazioni avverse» correlate alla somministrazione di vaccino «antidifto-tetano-pertosse» del lotto «Sclavo» considerato (preparazione del 26 febbraio 1992, controllo di Stato 28 VB 8), fatta eccezione per la comunicazione del decesso della piccola Silvia Valenti di Niscemi dopo l'inoculo della seconda dose di «vaccino trivalente».

A questo riguardo l'Istituto superiore di sanità ha espresso il parere che, sulla base della letteratura internazionale e della specifica documentazione tecnico-sanitaria acquisita sul caso, appare improbabile la diagnosi di «insufficienza respiratoria da choc anafilattico», giungendo alla conclusione che non possono evincersi correlazioni causali chiare tra il decesso della bimba e la somministrazione della dose di vaccino.

Riguardo, poi, agli altri casi di reazioni avverse verificatesi nel messinese e richiamati nell'interrogazione, proprio il surricordato sistema di farmaco-vigilanza consente indirettamente di desumere che si

sia trattato di normali reazioni di non tollerabilità individuale, comuni potenzialmente a tutti i vaccini.

In merito al problema dell'«idoneità dei bambini ad esser sottoposti alla vaccinazione», è opportuno ricordare che la circolare ministeriale n. 9 del 1991, dianzi citata, non a caso ha inteso impartire istruzioni tecnico-sanitarie per la corretta e più sicura esecuzione delle vaccinazioni, tenendo conto delle più aggiornate acquisizioni scientifiche e delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, elencando, tra l'altro, anche le vere e le false controindicazioni alla somministrazione di vaccini.

Ovviamente, in concreto, all'atto di praticare la vaccinazione il medico deve assumersi la responsabilità di accertare l'effettiva idoneità del paziente, escludendo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalle «controindicazioni», quali - ad esempio - malattie febbrili, immunodeficienza, eccetera.

Non è esatto affermare che «la maggioranza dei neonati venga sottoposta a vaccinazione trivalente», mentre è vero che quest'ultima - così definita perchè comprensiva anche dell'«anti-pertosse» - non è obbligatoria ma è «raccomandata» e, come tale, viene praticata nel 15 per cento circa dei neonati su richiesta dei loro genitori.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(31 luglio 1992)

SERENA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che i servizi di assistenza ai malati «in fase terminale» sono attualmente delegati ad associazioni di volontari quali il VIDAS;

che è stato accertato che in Italia sono almeno 150.000 le persone che ogni anno necessitano di tale tipo di interventi per periodi medi di assistenza che possono raggiungere i due anni;

che nella sola Milano, sotto l'egida del VIDAS, volontari severamente selezionati ed addestrati hanno finora assistito, accompagnandoli ad un trapasso dignitoso, oltre 2.000 malati terminali durante 200.000 ore di visite domiciliari effettuate 24 ore su 24;

che tale opera di volontariato può reggersi oggi in Italia solo grazie alla sponsorizzazione di privati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi prontamente per avocare allo Stato tale tipo di interventi o quantomeno per dotare le associazioni volontarie maggiormente rappresentative di più idonei strumenti operativi.

(4-00274)

(11 giugno 1992)

RISPOSTA. - L'atto parlamentare in riferimento pone nel giusto risalto un problema - come quello dell'assistenza ai «malati in fase terminale» - quanto mai attuale sotto il profilo sanitario e, quindi, di grande rilevanza sociale, che non può non trovare particolarmente attento e sensibile questo Ministero.

Deve rilevarsi, tuttavia, che la legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), di fatto non attribuisce alcuna competenza in materia a questo Ministero, affidando, invece, nell'articolo 12, al Dipartimento degli affari sociali la costituzione dell'«Osservatorio nazionale per il volontariato», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con decreto 21 novembre 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali, inoltre, in attuazione dell'articolo 15, commi 1-3, della stessa legge sono state fissate le modalità per la costituzione, presso ogni regione, dei cosiddetti «fondi speciali per il volontariato»; in funzione dell'istituzione, da parte degli enti locali, di «centri di servizio» posti a disposizione delle organizzazioni di volontariato al fine di sostenerne e qualificarne l'attività.

Da ultimo, infine, con la circolare 10 aprile 1992, n. 5272, pubblicata anche nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1992, n. 115, il Dipartimento degli affari sociali ha inteso diramare dettagliate istruzioni sulle modalità per la presentazione dei progetti sperimentali previsti dall'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, conformemente al parere in materia espresso dall'«Osservatorio nazionale per il volontariato» in data 6 marzo 1992.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(24 luglio 1992)

SIGNORELLI, TURINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nella USL n. 29 di Manciano (Grosseto) vigono tuttora atteggiamenti persecutori e strumentali a certa arroganza di potere come quella che si registra nell'invio, da parte del coordinatore sanitario, dell'accertamento preliminare d'infrazione disciplinare nei confronti della signora Iolanda Nesci, dipendente della USL medesima;

che alla signora Nesci viene addebitato di aver espresso critiche, tramite la RAI, durante una manifestazione di protesta, circa l'assistenza sanitaria vigente nella zona che, nonostante la perizia e l'abnegazione di tutto il personale medico e paramedico dipendente, è carente per scelte sbagliate e discutibili decisioni da parte del potere politico;

che lo stesso potere politico dovrebbe invece spiegare e giustificare la decisione presa di trasferire sei unità infermieristiche dal presidio ospedaliero di Manciano verso altre strutture, contrariamente al dettato della legge regionale della Toscana n. 61 del 30 aprile 1990, secondo il quale non possono essere disattivati reparti ospedalieri (come in effetti si sta verificando a Manciano) fino a quando non vengano realizzate e rese operanti altre strutture come il previsto polo sanitario unico nella zona di Orbetello, il che si auspica possa avvenire in tempi brevi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per ripristinare l'ordine nell'assistenza sanitaria

nella USL GR/29 e per far cessare così lo stato di disagio della popolazione, la quale è stata costretta a cercare la tutela dei propri interessi attraverso la costituzione di un comitato di agitazione cittadino che ha dimostrato di interpretare i sentimenti della stragrande maggioranza della popolazione stessa.

(4-00134)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - L'atto parlamentare summenzionato investe aspetti di specifica attribuzione delle competenti strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Ad esso, quindi, può risponderci soltanto sulla base degli indispensabili elementi di valutazione al riguardo acquisiti presso la regione Toscana attraverso quel Commissariato del Governo.

Si è appreso, in tal senso, che l'assessore alla sanità della regione ha inteso render noto come l'intervento regionale per razionalizzare le attività del presidio ospedaliero «Aldo Mai» di Manciano sia avvenuto a seguito della decisione della locale magistratura di far chiudere la sala operatoria.

È stato chiarito, in particolare, che l'ospedale resterà aperto, ma ciò potrà avvenire soltanto previa modifica della sua attività, per l'esigenza insuperabile di tener conto delle conclusioni raggiunte da un'apposita commissione tecnica istituita nel giugno 1991, come pure delle intese emerse dagli incontri a suo tempo tenuti con le amministrazioni locali interessate.

Tale diversa utilizzazione del complesso ospedaliero di Manciano, nelle more della costruzione del nuovo «monoblocco» di zona da adibirsi all'«accentramento» di tutte le branche specialistiche attualmente suddivise fra più presidi, prevede la sospensione dell'attività di chirurgia e la contemporanea istituzione di 60 nuovi posti-letto di medicina generale, comprensivi di tutti quelli destinati alla «riabilitazione» nell'intero territorio dell'unità sanitaria locale di Manciano.

Parallelamente, inoltre, saranno sviluppate le attività ambulatoriali nelle vari branche specialistiche, privilegiando quelle oggi già presenti all'interno del presidio, opportunamente integrate dall'apertura di un ambulatorio di chirurgia generale e dalla creazione di un servizio di emergenza medica territoriale, costituito da un'ambulanza debitamente attrezzata con un medico specialista a bordo.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
AZZOLINI

(31 luglio 1992)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-07131, del 4 novembre 1991):

Con riferimento all'articolo pubblicato da «La Gazzetta del Mezzogiorno» in data 26 ottobre 1991, dal titolo: «Il primo cittadino vittima illustre del disservizio - Quando il postino non suona mai - il sindaco fra i "destinatari ignoti". Una nota di protesta al direttore dell'Ufficio. I

danni del mancato recapito di una lettera», recante il seguente testo: «Bisceglie. - Che il disservizio delle poste fosse cronico lo si sapeva già da tempo, tanto che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sta provvedendo tramite un apposito servizio privato a recapitare a domicilio quintali di... corrispondenza arretrata. Gli utenti si sono talmente abituati al disservizio che nessuno protesta più. Del resto non si contano più gli esempi di posta "inevasa" o respinta al mittente.

La gente, dicevamo, è ormai rassegnata al disservizio, ma non il sindaco Contò, il quale in una lettera al direttore provinciale delle poste "dichiara, come sempre, la disponibilità dell'amministrazione comunale ad offrire la più ampia e totale collaborazione per un servizio efficiente, come prevede la nuova legge n. 142 del 1990 con particolare riferimento all'articolo 36".

Ma il sindaco Contò nello stesso tempo fa una "tiratina d'orecchie" ai responsabili del servizio postale essendo stato lui stesso "vittima" illustre del disservizio. "Con mia somma meraviglia - scrive il sindaco - ed anche per danni a me derivanti dalla ritardata conoscenza di quanto contenuto nelle buste che si allegano in originale, ho preso atto che l'ufficio postale di Bisceglie (non solo i postini, ndr) non conosce nemmeno l'indirizzo del sindaco della città, pur ricoprendo, il sottoscritto, tale carica da oltre cinque anni ed avendo avuto sempre lo stesso indirizzo".

"La cosa mi ha rammaricato - continua il sindaco - non tanto perchè avvenuta direttamente allo scrivente, bensì perchè tale comportamento con molta leggerezza ed approssimazione viene praticato dai postini di Bisceglie, anche se basterebbe un minimo di maggiore accortezza per recapitare la posta agli utenti. Pertanto, vorrei pregare le SS.LL. (la lettera è indirizzata anche al direttore del locale ufficio postale, n.d.r.) di mettere in atto quanto nelle rispettive possibilità e competenze, perchè cessino quanto prima gli innumerevoli disagi procurati ai cittadini biscegliesi da tali comportamenti".

E non sono pochi i danni che può procurare il mancato recapito di una busta al cittadino. Si sa difatti che in quelle buste che tornano indietro con la dicitura "sconosciuto al civico" vi sono cambiali, tratte, assegni, lettere urgenti di varia natura che, ritornando indietro, innescano meccanismi bancari, fiscali, penali, fallimentari, che procurano danni alle persone e gravi appesantimenti in altri settori della pubblica amministrazione»,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere in merito a quanto su riportato, anche al fine di ripristinare con sollecitudine la fiducia che i cittadini devono avere nel servizio postale nazionale, a meno che non si intenda sin da ora affidare ai privati il servizio anche nelle piccole città.

(4-00039)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che qualche disservizio nel recapito della corrispondenza si è, effettivamente, verificato presso l'ufficio postale di Bisceglie - centro in occasione dell'avvicendamento del personale dirigente al vertice della stessa sede.

La giacenza, che ha interessato soprattutto il recapito delle stampe, è stata, comunque, completamente smaltita e nella circostanza si è provveduto ad impartire ai nuovi responsabili dell'ufficio le istruzioni necessarie per una migliore organizzazione dei servizi ed una più razionale utilizzazione del personale applicato.

Quanto alle lamentele espresse dal sindaco della citata cittadina pugliese in merito alla mancata ricezione della corrispondenza a lui stesso indirizzata sono stati esperiti i necessari accertamenti ispettivi che si sono conclusi con la proposta di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili del disservizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(5 agosto 1992)
